

29 GIU 2012 12:25 Dat

010924532011

P.1/1

*Handwritten notes:*  
R.O.  
M/259  
T.M.



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
CALTANISSETTA

Il Giudice di Pace,

Scogliendo la riserva formulata nella camera di consiglio del 28.06.2012,

-visto la nota della Questura di Caltanissetta del 26.06.2012, avente ad oggetto: richiesta convalida del provvedimento di trattenimento ai sensi dell'art. 14 D.Lgs n.286/1998;

-visti gli atti di causa ed in particolare il decreto Cat A11/2012/Imm. Esp. n.64 del Prefetto di Messina, datato 25.06.2012, con cui si ordina l'espulsione dal territorio nazionale del cittadino extracomunitario ~~XXXXXXXXXXXX~~ ed il provvedimento del Questore di Messina del 25.06.2012, con cui si dispone il trattenimento del suddominato presso il CIE di Caltanissetta, in attesa di predisporre il rimpatrio;

Ritenuto:

- che a detto straniero non è stato consentito l'allontanamento volontario dall'Italia, modalità quest'ultima che, ai sensi dell'art.7 della Direttiva 2008/115 CE, costituisce la normale procedura di rimpatrio per chi non è in regola con il titolo di soggiorno;
- che nel caso in esame il richiamo al pericolo di fuga paventato nel decreto prefettizio da quo non appare fondato, dal momento che lo straniero ha documentato la disponibilità di un alloggio in Messina,
- che trattasi di persona incensurata;

sentito il cittadino extracomunitario e l'Avv. Giuseppe Carnabuci, suo difensore di fiducia,

P.Q.M.

non convalida la richiesta di trattenimento presso il C.I.E. di Caltanissetta del nominato extracomunitario, avanzata con la nota in riferimento.

29 GIU. 2012 Caltanissetta, 29.06.2012.

Il Giudice di Pace  
notificato, previa consegna di copia  
il provvedimento a terga al destinatario  
sig. BABARY AMIR SULTAN  
27/82 BANGLADESH  
Lo straniero  
29.6.2012

*Handwritten notes:*  
24.6. del (copie) 1/1/5  
all.

Il Giudice di Pace  
Avv. Francesco Timpanelli

Questura di Caltanissetta  
Copia conforme all'originale

Caltanissetta 29 GIU 2012

